



Centrale Unica di Committenza

Convenzione - art. 30 del d.lgs. n. 18/08/2000 n.267 - tra
Comune di Brugherio e Comune di Rivolta d'Adda



FAQ n. 1 (data della sottoscrizione digitale)

OGGETTO: chiarimenti relativi alla gara per l' **AFFIDAMENTO DI CONCESSIONE DI SERVIZI - A SEGUITO DI PROPOSTA DI FINANZA DI PROGETTO - PER LA GESTIONE DEL SISTEMA CIMITERIALE DEL COMUNE DI BRUGHERIO, CON LAVORI ACCESSORI DI ADEGUAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE DI NUOVE SEPOLTURE.** - CIG: 7614168235 - CUP: I29F18000080007

Con riferimento alla gara in oggetto, sono stati posti alcuni quesiti alla Centrale Unica di Committenza in merito al contenuto del Disciplinare di gara. Si riportano le domande poste dagli operatori economici interessati a concorrere alla concessione:

Quesito n. 1

L'art. 9 del citato disciplinare di gara, rubricato "subappalto", prevede che "E' obbligatoria l'indicazione della/ e terna/ e di subappaltatori in sede di offerta, con contestuale presentazione della relativa documentazione". Inoltre, tale art. 9 precisa: "Il concorrente indica, ai sensi dell'art. 174 comma 2 del Codice, una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea":

In termini analoghi si esprime l'art. 15.2 del medesimo disciplinare nella parte in cui specifica le modalità di compilazione del DGUE, avuto particolare alla sua sezione D, ove si prevede che il concorrente indichi "ai sensi dell'art. 174, comma 2, del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti".

Ciò posto, si osserva che l'art. 174, c. 2, del d.Lgs. n. 50/2016, più volte richiamato dalle clausole sopra citate, prescrive l'onere di indicare la terna di subappaltatori soltanto in capo agli "operatori economici, che non siano microimprese, piccole e medie imprese".

Si chiede conferma, pertanto, del fatto che le microimprese, le piccole e le medie imprese non siano tenute all'indicazione della terna di subappaltatori (essendo, conseguentemente, esonerati anche dall'obbligo di fornire il DGUE e tutti gli ulteriori documenti ordinariamente previsti, inerenti i subappaltatori).

Risposta:

L'art. 174 del D.Lgs n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" indicato al paragrafo n. 9 del Disciplinare è una norma legge che la Stazione Appaltante applica e rispetta, come è tenuta al rispetto di tutte le altre norme di legge nazionale e comunitaria, siano esse citate esplicitamente o meno. Il medesimo onere, di rispetto della legislazione vigente, è posto in capo anche agli operatori economici.

Si osserva inoltre che al paragrafo 9 del Disciplinare di gara, l'art. 174 del Codice dei contratti pubblici è stato richiamato anche con puntuale riferimento al comma 2, nel periodo ove viene menzionata l'indicazione (eventuale) della terna dei subappaltatori. Come detto, trattasi di una norma di legge e, pertanto, non si ravvisava alcuna necessità di riportare pedissequamente l'intero contenuto dell'articolo 174 nel Disciplinare, né di ogni altro articolo di legge menzionato nel documento di gara, altrimenti bandi e disciplinari diverrebbero eccessivamente lunghi e, di fatto, illeggibili.

Si conferma quindi che, qualora l'operatore economico sia "microimpresa, piccola o media impresa", come definito all'art. 3, comma 1, lett. aa) del Codice dei Contratti Pubblici, è esonerato, in sede di gara, dall'obbligo di indicare la terna degli eventuali subappaltatori e dalla presentazione della relativa documentazione.

Detta documentazione dovrà comunque essere presentata in caso di aggiudicazione, con il contratto di subappalto, ai sensi dell'art. 106, comma 7, del Codice dei Contratti.

Quesito n. 2

Avuto riguardo a quanto prescritto dall'art. 10.2 del disciplinare di gara ("Ulteriore garanzia da presentare in sede di gara"), si chiede conferma del fatto che anche il promotore debba includere in offerta una cauzione a garanzia delle spese di rimborso dell'offerta (nel caso di esercizio del diritto di prelazione) e, in particolare, in merito al fatto che l'importo della stessa cauzione sia pari a quello indicato per la predisposizione della proposta.

Risposta:

La fase di gara è chiaramente distinta dalla precedente fase di presentazione delle proposte, finalizzata alla dichiarazione di pubblico interesse dell'intervento da parte dell'ente pubblico, fase in cui il promotore, ai sensi dell'art. 183, comma 15, del Codice, è tenuto a presentare la dichiarazione di impegno a prestare una cauzione "... nella misura di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara."

Diversamente avviene in fase di gara. Come prevede successivamente l'art. 183, comma 15, il soggetto promotore è invitato a partecipare alla gara e vi partecipa alle stesse condizioni ed obblighi di eventuali altri concorrenti, avendo come unico favore - e solo se partecipa alla gara - la facoltà di esercitare la prelazione sull'aggiudicatario della gara, ovvero, qualora non eserciti la prelazione, con diritto al pagamento delle spese di predisposizione della proposta, nei limiti di cui al comma 9; tale diritto di ristoro delle spese sostenute spetta però anche all'aggiudicatario originario che subisce gli effetti della prelazione, e che deve essere parimenti garantito.

Di fatto, in fase di gara si chiede al promotore di dare concreta attuazione all'impegno assunto in fase di presentazione della proposta.

Si ribadisce inoltre che, trattando di elemento essenziale dell'offerta, ai sensi dell'art. 183, comma 13 del Codice, il soggetto promotore deve presentare la garanzia prescritta al paragrafo 10.2 del Disciplinare, nell'importo ivi indicato.

Quesito n. 3

Avuto riguardo alla clausola di cui al punto 10.3 del disciplinare di gara e, in particolare, alla prima delle due garanzie ivi previste, si chiede conferma del fatto che, coerentemente con le clausole di cui all'art. 13 della bozza di convenzione posta a base di gara, l'importo di tale garanzia corrisponda al 10% dei lavori.

Risposta:

L'operatore economico fa riferimento alla garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice dei Contratti Pubblici, cui rinvia l'art. 183, comma 13, secondo periodo.

Come scritto in Disciplinare, e come prevede la norma di legge, la garanzia è commisurata all'importo del contratto. Sono applicabili le riduzioni previste al comma 7 dell'art. 93 del Codice.

Si rammenta infine, che al concorrente è richiesto, tra l'altro, la presentazione di un nuovo schema di contratto, quale parte dell'offerta tecnica, e che lo scopo della gara è, sostanzialmente, quello di "migliorare" la proposta presentata dal privato promotore, sia nella parte relativa ai servizi destinati ai cittadini sia nei confronti delle prestazioni e garanzie destinate all'ente pubblico.

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
Comune di Brugherio - Comune di Rivolta D'Adda
arch. Claudio Roberto Lauber